

Francesco Aurisicchio

LE APS

PRIMA E DOPO

In collaborazione con



4

Le APS prima e dopo

A cura di

Francesco Aurisicchio

ha collaborato

Nataniele Gennari, avvocato

Gruppo di lavoro

Massimiliano Artioli

Francesco Aurisicchio

Federica Cazzaniga

Luca Maserà

Prima edizione

maggio 2018

In collaborazione con



*La presente pubblicazione sarà
oggetto di futuro aggiornamento
in relazione al Decreto correttivo
approvato in via preliminare da parte
del Governo e attualmente in esame
alle Commissioni delle Camere.*

Indice

	1
Dalla legge 383/2000 al Codice del Terzo settore	7
Inquadramento normativo delle “nuove” APS 1.1	8
	2
La nuova disciplina giuridico-organizzativa	12
Funzionamento e governance 2.1	14
Le nuove responsabilità 2.2	22
	3
La partecipazione alla vita associativa	23
L’attività di volontariato nelle APS 3.1	24
Le prestazioni di lavoro nelle APS 3.2	25
	4
Il rapporto con la pubblica amministrazione	27
Il Registro Unico nazionale del Terzo settore 4.1	28
Le convenzioni nelle APS 4.2	29
	5
Indicazioni pratiche per sopravvivere al regime transitorio	35

Inquadramento agli Instant Book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli Enti di Terzo Settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo Settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

Attilio Rossato – Presidente CSVnet Lombardia

Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Introduzione agli Instant book

In questa collana Busssole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli Enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

Alessandro Seminati – Direttore CSVnet Lombardia

Roberto Museo – Direttore CSVnet

LEGENDA

CTS	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
ETS	ente di Terzo settore
ODV	Organizzazione di Volontariato
APS	Associazione di Promozione Sociale
IS	impresa Sociale
ASD	Associazione Sportiva Dilettantistica
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo settore
PA	Pubblica Amministrazione
C.C./c.c.	Codice Civile
TUIR/Tuir	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano

Il presente contributo si propone di fornire uno sguardo generale sulla nuova categoria degli enti del Terzo settore, esaminando i requisiti necessari per l'acquisizione di tale qualifica nonché la disciplina delle diverse tipologie di ETS, al fine di individuare chi può e chi non può far parte di questa nuova categoria giuridica.

1

Dalla legge 383/2000 al Codice del Terzo settore

L'associazionismo di promozione sociale, più volte oggetto di specifici interventi normativi da parte del legislatore italiano,¹ è stato disciplinato per la prima volta in modo organico mediante l'approvazione della L. 383/2000, intitolata “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che gli ha attribuito uno *status* proprio all'interno del Terzo settore.

La specificità dell'associazionismo di promozione sociale, a cui viene riconosciuto un valore di immediata attuazione del dettato costituzionale, è infatti una delle forme di diretta espressione e realizzazione spontanea dei principi di democrazia, pluralismo e tutela sociale caratterizzanti la forma di Stato prescelta dal

Costituente italiano del 1948, ribadita dai recenti processi di riforma che hanno interessato il Terzo settore. L'art. 1 comma 1 della L. 383/2000 infatti recitava: “La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”. La legge 6 giugno 2016, n. 106,² nel fornire al legislatore delegato i principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione organica

¹ Le principali norme che hanno disciplinato la materia sono state: legge 476/1987, legge 287/1991, legge 383/2000, legge 328/2000 e d.lgs. 460/1997.

La legge 383/2000 e il d.lgs. 460/1997 sono stati abrogati con l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017.

² Intitolata: “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore”.

della disciplina speciale relativa agli enti del Terzo settore, ha infatti stabilito, che si dovessero armonizzare e coordinare le

“... diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione ...”.

Il successivo decreto legislativo, cosiddetto CTS, da un lato, ha sancito l'abrogazione della L. 383/2000³; dall'altro, ha dedicato il suo Titolo V alla disciplina di particolari categorie di ETS riservando il Capo II (artt. 35-36 CTS) proprio alle APS, riconoscendone le peculiarità e specificità nell'ambito del più ampio processo di Riforma del Terzo settore avviato dalla legge delega 106/2016.

Altra importante novità di carattere generale è stata l'introduzione nel nostro ordinamento della definizione di Terzo settore inteso quale

“... complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del

principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”
(art. 1, c. 1, della legge delega 106/2016)

1.1 Inquadramento normativo delle “nuove” APS

Secondo le previsioni del CTS (Art. 4 comma 1), le APS, in quanto enti del Terzo settore (di seguito anche “ETS”), sono costituite

*“... per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità** civiche, solidaristiche e **di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale**...”,*

il che rappresenta un'importante novità rispetto la precedente legge di riferimento L. 383/2000

*“...al conseguimento di **finalità** di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale...”*

che rimanevano concettualmente indefinite, così come l'art. 2,

comma 1, della stessa legge non tipizzava il contenuto dell'attività di utilità sociale limitandosi a stabilire che lo svolgimento di tale attività fosse promossa in favore di associati o di terzi, ritenendo quindi questo il presupposto qualificante l'associazionismo di promozione sociale.

Anche se il CTS non fornisce una definizione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, all'art. 5 comma 1, viene prevista una tipizzazione esaustiva delle attività di interesse generale che gli ETS (diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali) devono esercitare in via esclusiva o principale nonché nel rispetto della normativa specifica alle stesse eventualmente applicabile e previa iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (vedi Relazione Illustrativa al CTS, pag. 3).

Questa tecnica normativa, già utilizzata per disciplinare ONLUS (d.lgs. 460/1997) e Impresa

sociale (d.lgs. 155/2006), è stata fatta propria anche dal CTS⁴ e costituisce pertanto una novità rilevante nel mondo del Terzo settore e dell'associazionismo di promozione sociale per il quale la tipologia delle attività di utilità sociale non veniva in alcun modo eterodeterminata dalla L. 383/2000.⁵

L'elenco di attività di cui art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 è infatti di tipo esaustivo sicché solo le attività ivi elencate possono considerarsi attività di interesse generale ai fini del CTS; tuttavia le attività più riconducibili alla “promozione sociale”, pur non espressamente citate, a parere del legislatore ben potrebbero ricomprendersi nelle lettere a), e), f), i) dell'art. 5 comma 1, CTS a seconda dello specifico oggetto sociale oppure nella lettera w) che consentirebbe di includere diverse tipologie di attività di interesse generale non direttamente presenti nell'elenco.⁶

³ Fatte salve le deroghe transitorie di cui all'art. 102, comma 2, CTS.

⁴ In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 106/2016.

⁵ Cfr. art. 2, comma 1, legge 383/2000.

⁶ Cfr. Relazione Illustrativa al d.lgs. 117/2017, pag. 3.

Le APS, nel sistema disegnato dal D.Lgs. 117/2017, sono dunque ETS soggetti a particolare disciplina, necessariamente costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e tenuti ad operare avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (cfr. artt. 4 e 35 CTS).

Ne consegue che, per le “nuove” APS, il quadro normativo di riferimento (art. 3 commi 1-2 del CTS) è il seguente:

- si applicano, innanzitutto, le norme del CTS dedicate alla disciplina particolare delle APS (artt. 35-36 CTS);
- si applicano, inoltre, le restanti disposizioni del CTS a condizione che non siano derogate dalle suddette norme particolari in materia di APS e che risultino con esse compatibili (art. 3, comma 1, CTS);⁷

- si applicano, infine, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione per quanto non previsto dal CTS e sempre in quanto con esse compatibili (art. 3, comma 2, CTS).

Tra le norme del CTS applicabili in via generale alle APS riteniamo opportuno evidenziare quelle contenute nel:

- Titolo II recante “Degli enti del Terzo settore in generale” (artt. 4-16 CTS);
- Titolo III recante “Del volontario e l'attività di volontariato” (artt. 17-19 CTS);
- Titolo IV recante “Delle associazioni e fondazioni del Terzo settore” (artt. 20-31 CTS).

Se è infatti vero che il CTS nella sua interezza si pone oggi come fonte principale del diritto degli ETS globalmente considerato,

sono le suindicate parti dello stesso che tracciano la nuova disciplina giuridico-organizzativa applicabile alla generalità degli ETS per la cui imprescindibile analisi si rimanda ai paragrafi che seguono.

⁷ Tra le norme del CTS applicabili in via generale evidenziamo quelle relative al Titolo II recante “Degli enti del Terzo settore in generale” (artt. 4-16 CTS), al Titolo III recante “Del volontario e l'attività di volontariato” (artt. 17-19 CTS) e al Titolo IV recante “Delle associazioni e fondazioni del Terzo settore” (artt. 20-31 CTS).

2

La nuova disciplina giuridico-organizzativa

Le APS trovano collocazione all'interno del CTS nell'ambito delle *particolari categorie di enti del Terzo settore*. Le caratteristiche speciali, che ne determinano quindi gli elementi peculiari, sono trattate negli art. 35 e 36 del CTS stesso. Per quanto non espressamente previsto, come sopramenzionato, si fa riferimento alla parte generale contenuta nel Titolo II e nel Titolo IV.

Questo impianto logico traccia il primo importante cambiamento che il riformatore ha introdotto nell'ambito della riorganizzazione del sistema del Terzo settore italiano.

La L. 383/2000 andava a riconoscere, nell'ambito del panorama delle organizzazioni non profit, quegli enti che in forma associativa o di movimenti, gruppi e loro coordinamenti o

federazioni si costituivano al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Un riconoscimento, nell'ambito dei soggetti senza fini di lucro, volto a favore di quegli enti che storicamente hanno da sempre svolto un ruolo importante nell'ambito dell'organizzazione della partecipazione sociale e culturale e della cittadinanza attiva, a seguito di due altri contesti normativi molto importanti: il volontariato tramite la L. 266/91 e gli interventi e i servizi con finalità di solidarietà sociale delle ONLUS D.Lgs. 460/1997 ¹.

Il superamento delle norme speciali è stato uno degli obiettivi della riforma nel suo complesso

operando per un efficientamento normativo ed una semplificazione del sistema come indicato tra i suoi obiettivi dalla legge quadro 106/2016.

Con l'articolo 4 del CTS il legislatore riconosce quindi le APS nell'alveo di quegli enti speciali come soggetti legittimi e rispondenti a pieno alle finalità e ai principi indicati nell'ambito dell'art. 1 e 2 del CTS, determinandone le condizioni generali:

*“Sono enti del Terzo settore ... **le associazioni di promozione sociale...** costituite per il perseguimento, **senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di **una o più attività di interesse generale** in forma di **azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di o scambio di beni o servizi**, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”*

Le APS, pertanto, così come tutti gli enti indicati nell'articolo 4 del CTS sono enti di Terzo settore:

traggono le indicazioni generali dal Titolo II del medesimo CTS e invece trovano la propria specificità nell'ambito dei due articoli, 35 e 36, nel Titolo V dedicato alle *particolari categorie di enti del Terzo settore*.

Con l'art. 35 del CTS quindi si definiscono gli elementi peculiari delle APS che:

- devono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- devono essere costituite da almeno n. 7 persone o da n. 3 APS;²
- devono svolgere l'attività d'interesse generale di cui all'art. 5:
 - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
 - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- possono prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o altri enti senza scopo di lucro (a condizione

¹ Vedi punto “1.1 Tipologia enti” Circolare 168e/1998.

² Se costituite dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2017, il numero minimo deve essere garantito sin dalla costituzione (cfr. nota direttoriale del Ministero del Lavoro 29 dicembre 2017).

che il loro numero sia meno del cinquanta per cento del numero delle APS associate);³

- Possono contenere nella denominazione sociale l'indicazione di associazione di promozione sociale, l'acronimo APS o ETS.

Sotto il profilo organizzativo e di funzionamento è stato previsto (art. 36) che le APS possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità ed è possibile stabilire dei rapporti di collaborazione, anche ricorrendo ai propri associati.

2.1 Funzionamento e governance

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le APS trovavano la loro applicazione all'interno di un unico contesto normativo: la L. 383/2000. Ora gli elementi di definizione connessi al funzionamento e alla governance, se non espressi negli articoli specifici e cioè negli articoli 35 e 36, sono da individuarsi nella parte generale del CTS e cioè nel Titolo II e nel Titolo IV. Tramite le tabelle che seguono, proviamo a individuare, partendo da un confronto tra legge 383/2000 e CTS, le principali novità introdotte dal punto di vista del dettato normativo con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto.

³ Tale condizione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale (comma 4, art. 35).

LE APS NELLA LEGGE 383/2000 (articolo 3, comma 1)	LE APS NEL CTS	LE NOVITÀ
Costituzione con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale	Costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale (vedi pagina 13) (articolo 35, comma 1)	Due sono le novità introdotte: 1. si specifica la forma di associazione che deve essere riconosciuta o non riconosciuta; 2. viene posto un limite quantitativo dei soggetti (persone fisiche e altre APS) che costituiscono la nuova APS sotto il quale non è ascrivibile nel Registro Unico come APS
Finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale	Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 4, comma 1)	Lo scopo dell'associazione si modifica con l'adozione dei fini civici e/o solidaristici e/o di utilità sociale e non più solo di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale
Denominazione	Denominazione (articolo 21, comma 1) L'indicazione di associazione di promozione sociale, l'acronimo APS o ETS (articolo 35, comma 5)	Le APS esprimeranno la loro condizione speciale già la denominazione rendendosi riconoscibili da terzi
Oggetto sociale Attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi	Oggetto sociale L'attività di interesse generale costituisce l'oggetto sociale (articolo 21, comma 1) Le APS devono svolgere attività d'interesse generale di cui all'art. 5 - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi; - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; (articolo 4, comma 1 e articolo 35, comma 1)	Nel nuovo CTS l'oggetto sociale delle nuove APS, come per gli altri enti di Terzo settore, nel nuovo CTS è determinato dall'indicazione di una o più attività d'interesse generale che esse realizzano per il raggiungimento dello scopo. In continuità con la L. 383/2000, l'attività sarà rivolta ai propri associati e a terzi con l'estensione ai familiari degli associati (nell'ambito del coordinamento normativo riguardante le APS, il legislatore ha operato per una estensione del beneficio delle attività anche ai familiari riconoscendo quanto era già previsto all'art. 20 della L. 383/2000). È confermata così la specificità originaria delle APS della L. 383/2000 in merito ai soggetti ai quali rivolgere le proprie azioni.

LE APS NELLA LEGGE 383/2000 (articolo 3, comma 1)	LE APS NEL CTS	LE NOVITÀ
Attribuzione della rappresentanza legale	Indicazione della rappresentanza dell'ente (articolo 21, comma 1)	Nessun cambiamento
Assenza di fini di lucro	Assenza di scopo di lucro (articolo 21, comma 1)	Nessun cambiamento
Previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette	Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro (articolo 8)	L'articolo 8 entra nel dettaglio sul nuovo concetto di assenza di fini di lucro per tutti gli ETS, e quindi anche per le APS. Esse dovranno corrispondere alle novità introdotte dall'articolo 8 in materia di destinazione del patrimonio e dell'assenza di scopo di lucro prevedendo che buona parte delle nuove indicazioni vengano acquisite anche tramite gli atti costitutivi e gli statuti come previsto nell'articolo 21 del CTS (Vedi paragrafo 2.2 "Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro" dell'e-book Bussola/1).
L'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste	Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro (articolo 8)	Vedi osservazioni punto precedente

LE APS NELLA LEGGE 383/2000 (articolo 3, comma 1)	LE APS NEL CTS	LE NOVITÀ
Norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative	Assemblea (articolo 24)	A differenza di quanto previsto nella L. 383/2000, il CTS declina nell'ambito dell'art. 24, dedicato alla normazione dell'Assemblea, le modalità di partecipazione del socio: 1. diritto di voto per tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente; 2. ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano ETS l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque; 3. ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; 4. ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento; 5. in assemblea è possibile l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. 6. le associazioni che hanno un numero di associati superiore a n. 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie.
Criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e loro diritti e obblighi	Previsione della procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni (articolo 21, comma 1 e articolo 23)	La procedura non deve contenere criteri discriminatori e deve essere coerente con le finalità perseguite e le attività svolte. Mentre l'articolo 21 indica la previsione all'interno dell'atto costitutivo o, se non disposto, nello statuto, l'articolo 23 indica le procedure di ammissione e introduce il "principio del carattere aperto" delle associazioni.

LE APS NELLA LEGGE 383/2000 (articolo 3, comma 1)

Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari

LE APS NEL CTS

Scritture contabili e bilancio:
- Le APS devono redigere il bilancio di esercizio composto da:
- stato patrimoniale,
- rendiconto finanziario
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

(comma 1, articolo 13)

Le APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000 possono produrre un rendiconto finanziario per cassa.

(comma 2, articolo 13)

Competenze inderogabili dell'assemblea: ... approvazione del bilancio ...

(articolo 25, comma 1 e 2)

LE NOVITÀ

All'interno dell'articolo 13 vengono indicati l'obbligo e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Al contempo è introdotto anche il concetto degli obblighi/adempimenti che tutti gli ETS, e quindi anche le APS, devono svolgere in relazione al principio dei volumi crescenti di attività.

A differenza della L. 383/2000 si stabilisce che l'approvazione del bilancio è tra le competenze inderogabili dell'assemblea. Al comma 2 dell'articolo 25 si prevede inoltre che le APS con numero di associati superiore a cinquecento, possono disciplinare questa competenza anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo ma nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Modalità di scioglimento dell'associazione

Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

(articolo 21, comma 1)

Come nella L. 383/2000 devono essere espressamente previste le modalità di scioglimento.

Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

(articolo 9)

L'articolo 9 introduce per le APS la richiesta di parere dell'Ufficio di competenza del Registro unico nazionale del Terzo settore per l'indicazione della devoluzione del patrimonio residuo.

È possibile evincere quindi da subito che i nuovi requisiti di contenuto delle APS da formalizzarsi nei propri atti costitutivi e statuti sono contenuti in termini generali nei diversi articoli che compongono il Titolo IV "Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore" del CTS (artt. 20-31).

Il CTS fissa l'elenco di contenuti "obbligatori" (art. 21, c. 1) che tutti gli ETS, e quindi anche le APS, dovranno inserire nell'atto costitutivo e nello statuto.

Alcuni di questi sono oggetto di approfondimento da parte del legislatore in forma più esaustiva negli articoli seguenti del CTS. Di seguito due esempi:

- la previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di "norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente" che trovano esplicitazione diretta delle modalità attuative ed interpretative da parte del legislatore negli articoli 24, 25 e 26 che trattano rispettivamente l'Assemblea, i compiti dell'Assemblea e

dell'organo amministrativo.

- in merito alla previsione statutaria dei "requisiti per l'ammissione di nuovi associati", il legislatore dedica appositamente l'articolo 23 introducendo il concetto di carattere aperto delle associazioni e determinando per coloro che, a seguito della presentazione di domanda di ammissione all'associazione, abbiano ricevuto parere negativo il diritto di "ricorso" agli organi assembleari o ad altro organo.

In tal senso con il nuovo CTS il legislatore indica, anche in assenza di specifiche disposizioni negli atti formali associativi, e cioè atto costitutivo e statuto, i principi che devono regolare la vita associativa di un ETS e sceglie al contempo di porre una maggiore attenzione alla regolamentazione in materia di *trasparenza* alle nuove previsioni in materia di *governance*, seppur in gran parte facoltative. È una scelta che ricade sia sulle APS che su tutti gli altri ETS.

Vediamo dove e come sono stati oggetto di attenzione oltre a quanto già menzionato nella precedente tabella:

TRASPARENZA	
L'e-book Bussole/6 dedica un apposito approfondimento in merito alla trasparenza negli ETS	
Raccolta fondi (articolo 7)	Trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità di apposite linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore).
Obbligo di tenuta dei libri sociali (articolo 15)	Il diritto di esaminare i libri sociali da parte degli associati e le modalità devono essere previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Azioni o denunce da parte di associati o organi di controllo per comportamenti scorretti (articolo 29)	Denuncia al tribunale da parte dei soci o dell'organo di controllo e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'associazione.
GOVERNANCE	
Oltre alla trasparenza l'e-book Bussole/6 approfondisce anche gli aspetti del CTS connessi ai nuovi sistemi di governance	
Ammissione a carattere aperto delle associazioni (articolo 23)	Ricorso in caso di rigetto della domanda di ammissione all'assemblea a un altro organo eletto dalla medesima.
Modalità di svolgimento delle assemblee e diritti e doveri dei soci di partecipazione (articolo 24)	L'art. 24 determina il diritto di partecipazione all'assemblea di tutti gli associati e ne norma le modalità

GOVERNANCE	
(segue)	
Competenze inderogabili dell'assemblea (articolo 25)	Si determinano le competenze inderogabili dell'assemblea delle associazioni e gli eventuali casi di deroga.
Organo di amministrazione (articolo 26)	L'articolo 26 determina le modalità di composizione e gli eventuali requisiti.
Presenza dell'Organo di controllo in base alla dimensione associativa (articolo 30)	<p>È posta l'obbligatorietà dell'Organo di controllo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.</p> <p>Per la composizione almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.</p> <p>Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
Revisione legale dei conti (articolo 31)	<p>È previsto l'obbligo di nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.</p>

2.2 Le nuove responsabilità

Un altro aspetto su cui il CTS interviene riguarda l'ambito delle responsabilità che si fanno più

stringenti per gli amministratori degli enti i quali dovranno attenersi alle nuove regole di diligenza, rappresentanza e trasparenza:

Conflitto d'interessi (articolo 27)	Per la prima volta nell'ambito delle norme per il non profit viene posta una disposizione che tratta del conflitto degli interessi (vedi articolo 27 del CTS). In tal senso la scelta del legislatore è stata di adottare come riferimento quanto disposto dall'art. 2475-ter del Titolo V sulle Società del Codice Civile.
Responsabilità (articolo 28)	È dedicato un apposito articolo sulle responsabilità degli amministratori, dei direttori, dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Organo di amministrazione (articolo 26)	Nell'ambito della regolamentazione dell'organo amministrativo si prevede l'obbligo di comunicazione dei soggetti che lo compongono al Registro unico nazionale del Terzo settore, oltre a disporre che il potere di rappresentanza attribuito ad essi è generale.

3 La partecipazione alla vita associativa

Il legislatore, come abbiamo avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti, è entrato a pieno negli aspetti che regolano la vita associativa definendo un preciso contesto di regole da rispettare per poter essere annoverati tra gli ETS. Già a partire dal rapporto associativo sono state infatti determinate diverse disposizioni che regolano e tutelano le forme di partecipazione ai processi decisionali e gestionali dell'associazione. Con l'articolo 35 si introducono le caratteristiche speciali delle APS che, in combinazione con gli elementi generali di cui alla prima parte del CTS, ne tracciano un profilo rinnovato destinatario di un mandato sociale e culturale più ampio rispetto a quanto espresso dalla L. 383/2000. La possibilità di rivolgere la

propria azione sia in forma autodiretta, nei confronti dei soci, che eterodiretta, nei confronti dei terzi, insieme al riconoscimento dell'azione di propri volontari non più solo in ambito convenzionale e la possibilità di porre fiscalmente l'attività nei confronti dei soci, e dei loro familiari, e dei terzi, seppur con determinate condizioni nell'ambito della non commercialità¹, pongono le APS come strumenti di espressione di sussidiarietà in grado di corrispondere a pieno non solo alle finalità di utilità sociale ma anche a quelle civiche e solidaristiche come individuate nell'art. 1 della L. 106/2016. È una specificità che le Organizzazioni di Volontariato non hanno: nonostante entrambi i soggetti abbiano come riferimento la realizzazione di attività

1 Vedi e-book Bussole/15

d'interesse generale a terzi, intesi come individui o collettività, la differenza tra le ODV e le APS è data dalla possibilità per queste ultime di poter rivolgere le proprie attività anche nei confronti dei propri associati.

3.1 L'attività di volontariato nelle APS

Le APS svolgono le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS

“... avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”.

Questo rappresenta, dunque, un elemento costitutivo e che non può venir meno, delle APS così come lo è anche il contesto associativo massimamente partecipativo, democratico, antidiscriminatorio ed egualitario in cui tale attività di volontariato si realizza.

A ciò va aggiunta la caratterizzazione mutualistica del volontariato nelle APS in quanto i destinatari delle attività sono i

propri associati, i loro familiari o i terzi in linea di continuità con la precedente normativa di settore² e con l'art. 2 della Costituzione che

*“... riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle **formazioni sociali ove si svolge la sua personalità** ...”*

Per la generalità degli ETS infatti, a differenza delle APS, il fatto di avvalersi di volontari anche non associati per lo svolgimento delle proprie attività costituisce una mera facoltà e non un obbligo. In ogni caso funge da riferimento la definizione contenuta all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, secondo la quale

“il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

In proposito va però precisato che, nella realtà delle APS, l'associato che esercita attività “gratuita o di volontariato” potrebbe non necessariamente coincidere con la definizione del volontario ai sensi dell'art. 17 CTS, ponendo così un problema di identificazione di quelle figure che svolgono attività gratuitamente ma che, se non a pieno corrispondenti a quanto espresso dal predetto articolo, non potranno essere connotate come “volontari”.

Le APS, pertanto, dovranno verificare attentamente se, nell'ambito delle attività svolte gratuitamente dai propri associati, tali attività siano rese secondo i principi che definiscono la figura del volontario ai sensi dell'art. 17 del CTS.

3.2 Le prestazioni di lavoro nelle APS

Le APS, come indicato dall'art. 36 CTS, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati.

Nell'ambito di questa possibilità data alle APS, l'art. 36 pone due attenzioni:

- i rapporti di lavoro sono intrapresi solo quando necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tale condizione è posta per confermare ulteriormente la prevalenza dell'apporto volontario dei propri associati;
- l'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario poiché come stabilito dal comma quinto dell'art. 17 del CTS, la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci. È interessante notare come, secondo il parere del Consiglio di Stato adottato il 31.05.2017, appaia frutto di un refuso l'espressione contenuta nell'art. 36 CTS “fatto comunque salvo quanto

² Cfr. Relazione Illustrativa al d.lgs. 117/2017, pag. 11

disposto dall'articolo 17, comma 5 (...). Probabilmente, la disposizione dovrebbe così recitare: "in deroga all'articolo 17, comma 5 (...)".

È una disposizione che il legislatore ha inteso da un lato con il fine di garantire e tutelare il lavoratore impedendo che la sua prestazione possa essere (anche in elusione alla vigente normativa lavoristica) considerata in parte come prestazione lavorativa e in parte come prestazione volontaria³, dall'altro con il fine di ribadire quanto già espresso nell'art. 17 e cioè che la prestazione del volontario, in quanto libera, gratuita e spontanea, risulta infatti essere incompatibile con i caratteri della prestazione lavorativa.

Un ulteriore limite è posto dall'art 36 che dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari (quindi non più di 1 persona retribuita ogni 2 volontari) o al 5% del

numero degli associati (quindi non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

Bisogna ricordare, infine che il trattamento economico e normativo dei lavoratori che prestano servizio presso un ETS (art. 16) non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi⁴.

³ Cfr. Relazione illustrativa del Codice del Terzo settore in merito all'art. 36

⁴ Vedi e-book Bussola/9

4

Il rapporto con la pubblica amministrazione

Per quanto concerne il rapporto con la pubblica amministrazione, i principi e criteri direttivi della legge delega 106/2016 (art. 4, c. 1, lett. m) hanno definito con chiarezza i presupposti delle modalità relazionali tra PA e Terzo settore, stabilendo che

*“... **L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9.**”*

Nelle previsioni della legge delega, l'iscrizione al Registro

Unico del Terzo settore, nonché il mantenimento della stessa, costituisce, dunque, la condizione necessaria e sufficiente perché un ETS possa avvalersi di finanziamenti pubblici (prevalenti o stabili) ed esercitare le proprie attività in convenzione o accreditamento con enti pubblici. Va inoltre ricordato come la legge delega 106/2016 (art. 4, c. 1, lett. o)) prefiguri la valorizzazione degli ETS nella programmazione di interventi e servizi in concorso con l'ente pubblico così che gli stessi possano collaborare all'individuazione dei bisogni territoriali e contribuire alla definizione di priorità e strategie, sempre in modo che siano garantite qualità ed efficacia delle prestazioni.

Nel dare attuazione ai suddetti principi e criteri direttivi, il CTS (art. 4, c. 1) prevede che **“Sono enti**

del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le **associazioni di promozione sociale**, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società ... **iscritti nel registro nazionale unico del Terzo settore**”, stabilendo così, da un lato, che l’iscrizione al RUNTS sia la condizione imprescindibile per l’acquisizione della qualifica di ETS, dall’altro, che il ruolo di tale registro sia centrale per il nuovo sistema di funzionamento del Terzo settore.

Il CTS, infine, tra i principi generali (art. 2 c. 1) richiama anche

“...le forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”,

sottolineando che gli ETS sono interlocutori privilegiati della PA, la quale è chiamata ad agire adottando la prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione.

4.1 Il Registro Unico nazionale del Terzo settore

L’iscrizione nel RUNTS è, dunque, l’atto che attribuisce all’organizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge la qualifica di ETS, prevedendo (art. 12, c. 1) che la denominazione sociale debba contenere espressamente la formula “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”, e che tale indicazione non possa essere usata da soggetti che non abbiano la suddetta qualifica.

Si tratta di un principio identitario importante che, nel caso delle APS, consente anche di capire il rapporto tra disciplina di carattere generale e disciplina particolare contenuta nel CTS. Alle APS, infatti, si applica l’art. 11, comma 1, del CTS secondo cui

“Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”

ma non il predetto art. 12, comma

1, CTS in quanto derogato dalla disposizione particolare di cui all’art. 35, comma 5, in base al quale

“La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.”

Per quanto riguarda il RUNTS - voluto dal legislatore per superare l’attuale molteplicità dei registri e introdurre un sistema di regole uniforme - esso viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà gestito con modalità informatiche in collaborazione con regioni e province autonome, organizzato mediante apposite sezioni ciascuna delle quali dedicata a una specifica tipologia di ETS Per l’operatività del RUNTS si dovrà però aspettare ancora un po’ dal momento che il successivo art. 53 del CTS rimanda la sua piena attuazione a un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, entro il 3 agosto 2018, dovrà definire e individuare la procedura di iscrizione al RUNTS, la documentazione da produrre, le

modalità di deposito degli atti, oltre alle altre regole per la tenuta e la gestione dello stesso.

4.2 Le convenzioni nelle APS

Il CTS dedica il proprio Titolo VII (artt. 55-57) alla disciplina dei rapporti tra ETS e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 ovvero sia

“... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”

L’art. 55 rubricato “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”, dopo aver fatto riferimento alla L. 7

agosto 1990, n. 241 e alle norme relative alla programmazione sociale di zona, richiama i principi di carattere generale (trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento) che devono contraddistinguere l'azione della PA nell'avvio delle forme di collaborazione con gli ETS. Se ne deduce che per il CTS "... l'individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato ... anche mediante forme di accreditamento ..." dovrebbe avvenire nei confronti della generalità degli ETS sulla base di procedimenti instaurati da parte della PA ai sensi dell'art. 12, legge 241/1990.¹

Il successivo art. 56, in continuità con quanto previsto dall'art. 30, legge 383/2000, prevede che solo le APS (così come le ODV) iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS possano stipulare delle convenzioni la PA (e non dei generici partenariati come gli altri ETS) per lo "... svolgimento in

favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato", riconoscendo così in queste due particolari categorie di ETS un interlocutore privilegiato della PA.

La convenzione è, dunque, lo strumento giuridico/consensuale utilizzato dalla PA per regolare i propri rapporti con le APS (e le ODV) in quanto ETS provvisti di specifici requisiti e mettere a loro disposizione le risorse necessarie per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, controllare la conformità dell'operato e valutarne l'adequatezza a partire, innanzitutto, dal rispetto del "criterio dei costi reali" secondo il quale possono essere ammesse al rimborso esclusivamente le spese effettivamente sostenute (cfr. art. 56, comma 2, CTS).

L'art. 56, comma 3, CTS continua specificando che, fatti salvi i principi generali di buon andamento e imparzialità della PA

già richiamati anche dall'art. 55, l'individuazione delle APS (e delle ODV) debba avvenire "... mediante procedure comparative riservate alle medesime", da espletarsi, stando alla relazione illustrativa, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12, legge 241/1990.

Da ultimo, l'art. 56, comma 4, CTS specifica i contenuti "minimi" che devono necessariamente essere presenti nelle convenzioni sottoscritte tra PA e APS (nonché ODV) tra i quali troviamo:

- le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- il rispetto degli standard organizzativi e strutturali di legge (se previsti da norme nazionali o regionali);
- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle

persone impegnate nelle attività convenzionate;

- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'art 18 del CTS;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso (fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa);
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese.

Con riferimento al rimborso delle spese è infine importante ricordare che viene espressamente esclusa "... qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili ..." e che sono

¹ Art. 12 L. 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

recuperabili i costi indiretti, ma solo per la quota parte “...imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione” (cfr. art. 56, comma 4, CTS).

Questo limite segna, infatti, la differenza tra il regime proprio dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 51/2016, nell’ambito del quale vi è il pagamento di un corrispettivo a fronte dell’erogazione di un servizio, e il regime convenzionale quale forma di sostegno finanziario alle APS (e ODV) in seno al quale è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modi e termini summenzionati.

5

Indicazioni pratiche per sopravvivere al regime transitorio

Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS, la L. 383/2000 è stata abrogata, ma fino a quando il Registro unico nazionale del Terzo settore non sarà operativo, continuano ad applicarsi comunque le norme previgenti per tutte le APS (art. 101, c. 2). Inoltre, entro il 3 febbraio 2019, tutte le APS iscritte ai relativi registri devono adeguarsi alle disposizioni del CTS e quindi modificare i propri statuti; in proposito l’art. 101, comma 2, CTS specifica che le deliberazioni connesse a tali modifiche possono essere assunte in assemblea ordinaria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anche predisposto delle linee guida sulla fase transitoria distinguendo tra enti costituiti prima e dopo la data del 3 agosto 2017: per i primi,

una parziale difformità delle disposizioni statutarie rispetto a quelle del CTS non può costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Unico in quanto tali enti hanno comunque a disposizione diciotto mesi per adeguare i propri statuti; gli enti costituiti successivamente all’entrata in vigore del CTS sono invece tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni immediatamente applicabili.¹

¹ Vedi e-book *Bussola*/1

4



In collaborazione con



CSVnet LOMBARDIA
Piazza Castello 3 • Milano
tel. +39 366 6633463
segreteria@csvlombardia.it
